



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2022

MARCO MILLI

La doppia toga

M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e avvocatura*,
Carocci, Roma 2021, pp. IX-101

2/2022

MARCO MILLI*

La doppia toga

M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e avvocatura*, Carocci,
Roma 2021, pp. IX-101

Permettetemi di richiamare una notazione preliminare, apparentemente lontana dal tema che oggi ci troviamo qui riuniti ad affrontare.

È facile osservare che delle eredità storiche del nazismo si parla in molte occasioni¹: eppure ad altre eredità, egualmente gravide di conseguenze, non si fa, se non assai di rado, riferimento.

Alcuni concetti chiave dell'ideologia nazista sono presenti in ambiti insospettabili: si prenda quello di *Gleichschaltung*, che potremmo tradurre con il termine "allineamento": come è noto, con questo termine si faceva riferimento una pratica di uniformazione del consenso, nonché dello stile di vita, ai dettami del movimento nazionalsocialista².

Ebbene, non è forse anche l'università un luogo di esercizio della *Gleichschaltung*? Difficile trovare nelle università fenomeni di dissenso, di ribellione (non studentesca), di polemica verso metodi e dottrine impartite *ex cathedra*, di denuncia verso risultati concorsuali decisi con largo anticipo a dispetto della presenza di candidati dalle qualità palesemente disomogenee.

Per evitare di cadere in questa particolare tipologia di conformismo concettuale, anche la recensione ad un libro può essere la giusta occasione.

Il volume di Massimo La Torre, dal titolo *Libertà di parola*, reca il sottotitolo *Cittadinanza e Avvocatura*: due temi particolarmente delicati; del primo, anche se contiguo al mio ambito di studi, non parlerò: troppo estesa la letteratura sull'argomento, e troppo numerosi gli interventi di studiosi per riuscire ad evitare il *deja dit* o una lunga catena di scontatezze; del secondo, cui mi trovo – mio malgrado – implicato per ragioni biografiche, proverò a fornire un breve resoconto.

* Avvocato del Foro di Roma e Docente a contratto dell'Università Unicusano di Roma.

¹ La letteratura sui diversi aspetti del Terzo Reich conta ogni anno diverse edizioni in termini di migliaia di volumi: anche una bibliografia che volesse dichiararsi sommaria non potrebbe trovare spazio in questa sede.

² V. KLEMPERER, *LTI. Notizbuch einer Philologen*, Reclam, Stuttgart, 2010 (tr. it., *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuini di un filologo*, Giuntina, Firenze, 1999, 22).

Massimo La Torre è un filosofo del diritto, ma non è nuovo a queste incursioni, per così dire, *in partibus infidelium*: penso al suo precedente lavoro del 2002: *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, che – tuttavia – mi sembra ricordare affrontasse le diverse figure con una più marcata dimensione interna alla disciplina di cui l'Autore è riconosciuto stimato studioso rispetto a questa più recente prova, caratteristica che – almeno ai miei occhi – rende il libro che presentiamo oggi più stimolante di quel primo e più denso conato concettuale³.

Qui una seconda notazione marginale si rende quasi necessaria: ritengo infatti – purtroppo – vero quanto sostiene La Torre: che filosofi e teorici del diritto sulla figura dell'avvocato non si sono soffermati più di tanto, preferendo il mondo accademico analizzare il momento decisionale del diritto (Giudice) o quello della sua sistematizzazione codicistica (Legislatore), o quello della sua referenzialità astratta (Scienziato del diritto).

Questa diversa “fortuna” della figura del Giudice rispetto a quella dell'Avvocato si registra a diversi livelli, non sempre interni alle materie giuridiche: Massimo La Torre richiama spesso – a sostegno della sua tesi – due scrittori dell'Ottocento: Balzac e Dickens, le cui pagine trasudano di esempi (certo non edificanti) di uomini togati e di rappresentanti della professione forense⁴.

Il predominio letterario, per così dire, dei Giudici rispetto agli avvocati sembra proseguire anche per tutto il XX secolo; da parte mia, vorrei aggiungere alcuni suggestivi richiami: Sandor Marai (*Divorzio a Buda*)⁵, George Simenon (*Il testamento dei Donadieu*)⁶ romanzo la cui trama evoca una delle prime monografie di Irti (*Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*)⁷, e il nostro – assai meno noto – Dante Troisi (*L'inquisitore dell'interno 16*)⁸.

Bisogna poi dire che il Giudice è oggetto e in molti casi anche autore di una numerosa messe di libri, interviste, *istant-books*, la cui mole crescente non fa altro che rimandare al giudizio che su di essa avrebbe espresso il capo del *Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda*, Joseph

³ M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.

⁴ M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e Avvocatura*, Carocci, Roma, 2021, 54.

⁵ S. MARAI, *Válás Budán*, s.i. 1935 (tr. it., *Divorzio a Buda*, Adelphi, Milano, 2002).

⁶ G. SIMENON, *Le testament Donadieu*, Gallimard, Paris 1937 (tr. it., *Il testamento Donadieu*, Adelphi, Milano, 1998).

⁷ N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Giuffrè, Milano, 1967.

⁸ D. TROISI, *L'inquisitore dell'interno 16*, Tesi, Pordenone, 1986.

Goebbels: trattarsi di *asphaltliteratur*, letteratura priva della capacità di attecchimento culturale⁹.

Se il mondo letterario registra il primato della figura del Giudice su quella dell'Avvocato, le cose cambiano decisamente sul versante televisivo e cinematografico: chi non ricorda Perry Mason¹⁰? Il celebre avvocato di Los Angeles, il penalista che annovera tra i suoi clienti solo persone innocenti, le cui parcelle (che è giocoforza immaginare salatissime) rimangono avvolte nel mistero per lo spettatore¹¹.

Suggerimenti letterarie e televisive a parte, un tema scottante – affrontato in questo libro da Massimo La Torre –, il tema su cui vorrei fermare questa breve riflessione, è quello della “duplice natura” dell'avvocato: da un lato, rappresentante del cliente e delle sue istanze; dall'altro, rappresentante dell'ordine giuridico.

È – questa – una particolare forma di “doppiezza” che viene recepita (come puntualmente osserva anche l'Autore) nel *Preambolo* delle *Moral Rules* dell'*American Bar Association*, nel *Preambolo* del *Codice deontologico degli Avvocati europei* del 28.10.1988, nel *Vorspruch* dei *Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts* della Germania, nell'art. 36 del nostro *Codice Deontologico Forense*.

Va detto che, a ben guardare, tema della “doppia fedeltà” conosce almeno tre declinazioni: 1) fedeltà alla legge e al cliente; 2) fedeltà alla propria morale e al cliente; 3) fedeltà alla propria morale e alle norme dell'ordinamento giuridico. Come può facilmente intuirsi, le tre ipotesi, il più delle volte, tendono a “contaminarsi” tra loro, con effetti riverberanti di difficile soluzione.

A mio sommosso parere, il tema della “doppia fedeltà” dell'avvocato affrontato dal libro di Massimo La Torre non si misura soltanto su questo argomento, su cui pure vengono condotte lucide analisi. Di recente – ma potremmo affermare anche da circa un ventennio senza timore di esagerazione –, altro sembra essere il dilemma: quello della crescente

⁹ L'espressione venne usata nel discorso del 10 maggio 1933 in occasione del rogo dei libri sull'Opernplatz di Berlino.

¹⁰ Basata sui libri di Erle Stanley Gardner (1889-1970) Perry Mason è una serie televisiva statunitense andata in onda sulla CBS dal 1957 al 1966. Una seconda serie di 30 film dal titolo *Perry Mason Returns* è stata trasmessa dal 1 dicembre 1985 al 5 maggio 1995 dalla NBC. Prova della inesaurita fortuna del personaggio è la sua recente riproposizione (2020) da parte della rete televisiva statunitense HBO.

¹¹ Personalmente sono convinto che nell'immaginario collettivo Perry Mason rappresenta l'avvocato *par excellence*, ma questa è, al tempo stesso, rispetto alla realtà del lavoro forense, un caso di massima “distorzione” o distanza dal mondo reale.

richiesta di violazione del dovere di “doppia fedeltà” da parte del Cliente: argomento che io trovo in stretta connessione con la rappresentazione sociale del ruolo e dell’attività dell’avvocato.

La pratica forense registra sempre più spesso episodi sgradevoli, per non dire esecrabili, dove il Cliente muove all’Avvocato richieste in aperto contrasto con il dettato normativo, con la dissimulata improntitudine e l’assai meno dissimulata convinzione che l’Avvocato – mosso (forse illuso) dalla prospettiva di un guadagno (per la verità sempre meno lauto e proprio perché sempre meno lauto) – possa cedere all’audacia della pretesa.

Il problema, ripeto, non sembra soltanto essere – come esattamente individua La Torre – quello della extratestualità dal sistema normativo-prescrittivo delle norme deontologiche, quindi della minore “forza” prescrittiva delle norme deontologiche¹², quanto anche quello della diversa percezione sociale della funzione dell’avvocato, che, nel nostro ordinamento, appare sempre più confinato verso i margini della legalità piuttosto che al centro della medesima.

Osserva a tale proposito giustamente Massimo La Torre:

Questa immagine del giurista come servitore del più forte, ovvero dell’avvocato che fa solo il gioco degli interessi, quali che siano, della parte che lo paga, o addirittura di sé stesso, dunque attore che sulla situazione di debolezza della parte che cerca un rimedio e protezione specula, è permanentemente evocata nella cultura e letteratura occidentale, e non solo in questa¹³.

Figura quindi periferica del diritto, sideralmente lontana dall’essere non dico co-artefice delle norme, ma pure interprete della loro corretta – seppure di parte – esecuzione, l’avvocato sconta la sua natura partigiana con una valutazione negativa della sua attività da parte dei diversi agenti della società dai quali viene ormai considerato un gigolò del diritto.

Si dimentica che la realtà italiana muove da esperienze diverse da quelle del mondo anglosassone: se uno studioso come Francesco Galgano (*La globalizzazione nello specchio del diritto*) osservando le nuove dinamiche del diritto poteva affermare che negli Stati Uniti le grandi *Law Firm*

¹² M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e Avvocatura*, Carocci, Roma, 2021, 65; con valenza diversa, per non dire opposta, G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Adelphi, Milano, 2006, 43: «Il richiamo del legislatore alla morale, o all’etica, va quindi sempre guardato con sospetto, e spesso equivale a un’ammissione di fallimento: generalmente, infatti, la morale viene chiamata in causa dove, e quando, il diritto fallisce».

¹³ M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e Avvocatura*, Carocci, Roma, 2021, 54.

intervengono nel processo creativo del diritto¹⁴, in Italia le cose per gli avvocati – dal punto di vista creativo – sono rimaste pressappoco quelle post-codicistiche, se non addirittura post-unitarie.

Il punto non riguarda in modo esclusivo – come pure e a ragione potrebbe risponderci – la diversità dei due sistemi giuridici: l’invocazione di una maggiore capacità partecipativa ai processi di creazione del diritto da parte degli avvocati rimane infatti nel sistema continentale il più delle volte lettera morta anche per una consolidata pratica che agli aspetti elaborativi di nuove fattispecie lascia spazi sempre meno ampi, riservando tali momenti all’esperienza e al solipsismo degli avvocati di lungo corso o alle équipe di esegeti proprie delle grandi *Law Firms*¹⁵.

L’immagine dell’avvocato parresiasta, equilibratore delle pretese mosse dalla “filautia” del cliente, rimane un’immagine vera, ma “macchiata” di idealità, il cui agire rimane distante dalla quotidianità più deteriora, che lo vede avvolto – privo di difese – dalle pretese del cliente, combattuto tra l’obbedienza alla propria morale individuale, il rispetto del più ampio panorama della legalità e l’acquiescenza alle richieste – anche di natura illusoria – del suo interlocutore, perché attratto dalle sirene del guadagno.

Il tema non è più quello (*rectius*: non è più solo quello) dell’eccessiva deferenza di fronte al giudice. Da questo punto di vista, mi preme sottolinearlo, la procedura è limite alla libertà oratoria dell’avvocato, ma anche presidio di garanzia dalle libertà interpretative del giudicante. Massimo La Torre si dimostra anche qui attento interprete delle dinamiche della professione forense:

Non mi nascondo che la realtà “effettuale” è spesso bene diversa, e vede l’avvocato rivolto soprattutto a trarre profitto dalle disgrazie del cliente, e incapace di affrontare liberamente e criticamente l’autorità del giudice [...]

¹⁴ F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005, 74.

¹⁵ Anche i dati statistici, al di là della loro evidente aridità, parlano chiaro: gli avvocati iscritti all’albo dell’Ordine di Roma sono circa 25.000; ogni anno, il 10% chiede la cancellazione dall’albo; ogni anno, un altro 10% di questi iscritti chiede assistenza al fondo di sostentamento creato per gli avvocati in stato di indigenza (vale a dire coloro che fatturano meno di 12.000 euro l’anno). Soltanto l’1% degli avvocati iscritti dichiara più di 100.000 euro l’anno: di questa percentuale, una parte potrà avvalersi e/o forgiare strumenti interpretativi di nuovo conio, l’altra dovrà basare la propria forza economica sull’indistinzione e sui grandi numeri.

La parresia sembra sfumarsi dinanzi alla presa che bisogno, interesse, potere e norma di legge hanno sulla minuta e quotidiana pratica forense¹⁶.

Il tema – torno a ripetere – sembra essere diventato quello della riqualificazione sociale dell'attività dell'avvocato, la cui importanza sembra essere svanita dalla percezione comune in ragione della moltiplicazione degli ammessi alla professione, dalla labilità di un tariffario smembrato dal gioco della libera concorrenza verso il basso: fenomeni che hanno facilitato il dilagare dell'analfabetismo giuridico e il contemporaneo spegnersi di studi volti all'elaborazione delle fattispecie del Codice.

Non è un caso se le nuove figure di avvocati, specializzati in ambiti di sempre più ristretto respiro, offrono gli esempi più fecondi di innovazione normativa quando operano in settori marginali alla codificazione¹⁷: si pensi al diritto bancario, che, muovendo da un fenomeno di chiara ibridazione terminologica e concettuale, approda alla creazione di fattispecie inedite, non da ultimo in virtù di un maggior grado di contaminazione con le tecniche elaborate dal mondo della finanza e con l'orizzonte giuridico anglosassone¹⁸.

Il libro di Massimo La Torre ha quindi l'indubbio pregio di smuovere, nel lettore avvezzo a compulsare i codici e versato alla lettura delle disposizioni normative, una serie di interrogativi allarmanti: quale ruolo potrà ancora avere l'avvocato di fronte alle diverse richieste di giustizia che gli vengono rivolte? È la sua una figura professionale che potrà conoscere interlocuzione solo con le grandi multinazionali o dovrà prestare ascolto alle richieste dei più poveri, votando così gran parte della sua attività alla massa dei nuovi poveri, agli emarginati – in una parola –, al *Lumpenproletariat* che adombrava Herbert Marcuse?

Ci si domanda: un libro di filosofia del diritto può contenere le risposte a tali interrogativi?

Vale la pena richiamare alcune parole di Guido Rossi:

La filosofia, dopo aver preso coscienza dei problemi che la crisi attuale dello Stato ha fatto emergere, indica e spinge alla creazione di queste aggregazioni di solidarietà a difesa dei diritti e deve con rapidità riempire questi spazi, per

¹⁶ M. LA TORRE, *Libertà di parola. Cittadinanza e Avvocatura*, Carocci, Roma, 2021, 87.

¹⁷ Sul tema, rimane fondamentale lettura N. Irti, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1999 (ma, 1978)

¹⁸ P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, I, Giappichelli, Torino, 2004, 6. Mi permetto di rinviare anche al mio volume: M. MILLI, *Anatocismo e rapporti bancari regolati in conto corrente*, Jovene, Napoli, 2019.

2/2022

facilitare la creazione di una nuova giurisprudenza, che oggi non è affatto in crisi, poiché in crisi è la legge, o meglio le leggi che si affastellano dall'alto ignorando le esigenze e gli interessi che vengono dal basso, e con una loro moltiplicazione tendono a tutelare l'interesse dei pochi (privilegiati), a svantaggio dei più¹⁹.

La libertà di parola, laddove tutti abusano disparatamente di ogni libertà, appare un argomento di scuola: tuttavia, chi conosce il funzionamento dell'ordinamento giuridico è consapevole che dietro questo argomento si celano almeno due fondamentali principî giuridici a salvaguardia della democrazia: la difesa dell'identità individuale e la libertà di manifestare il proprio pensiero²⁰.

Il pregio del libro di Massimo La Torre è in questa ricollocazione, oserei dire in questa rivisualizzazione di una libertà che viene sempre più spesso oscurata da sofisticate ed inquietanti tecniche di manipolazione dell'informazione e della comunicazione.

Compito dell'avvocato è garantire quella libertà attraverso la sua libera parola, che nel "gioco" processuale significa assumere i tratti della rielaborazione del "fatto" narrato dal Cliente, ammantare quei tratti dell'immunità "forte" del dettato processuale, perché attraverso il *dictum* possa trasparire la fattispecie nascosta dalla brutalità del singolo evento reale; infine: esporsi, per vocazione o forza del destino, nelle aule di tribunale – anche fisicamente – tra il Giudice e il Cliente: rappresentazione spaziale-visiva, questa, ancora una volta emblematica del ruolo di *medium* delle pretese del cliente, e di scudo – dalle imposizioni dell'ordinamento giuridico avvertite come ingiuste e disordinate - dell'avvocato.

Se allora si deve dire che è impossibile pensare una democrazia senza libertà di parola, forse bisognerebbe anche dire che è impossibile pensare una "piena" libertà di parola senza la particolare capacità metamorfica dell'avvocato.

Ecco: con quest'ultima notazione può terminare il resoconto, offerto dallo studioso di diritto civile all'attenzione e al dibattito dei colleghi, che generosamente lo hanno invitato.

¹⁹ G. ROSSI, *Perché filosofia*, San Raffaele, Milano, 2011, 82.

²⁰ Tra i molti titoli sull'argomento, rinvio a: R. MESSINETTI, *Identità e comunicazione. Profili di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2007.